

Allegato n. 1

CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, I COMUNI E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER "L'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ CONCESSORIA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE"

TRA

La Regione Emilia-Romagna C.F 800.625.903.79, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 21, rappresentata dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali

E

il Comune di Piacenza, C.F 00229080338, con sede legale piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza, rappresentato da

il Comune di Parma, C.F. 00162210348 con sede legale Piazza Garibaldi, 1 - 43100 Parma, rappresentato da

il Comune di Reggio Emilia, C.F. 00145920351, con sede legale Piazza Prampolini,1- 42121 Reggio Emilia, rappresentato da

il Comune di Modena, C.F. 00221940364, con sede legale Piazza Grande 17 - 41100 Modena, rappresentato da

il Comune di Bologna C.F. 01232710374, con sede legale Piazza Maggiore, 6 - 40100 Bologna rappresentato da

il comune di Ferrara C.F. 00297110389, con sede legale piazza Municipale, 2 - 44100 Ferrara rappresentato da

il Comune di Ravenna C.F. 00354730392, con sede legale Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna rappresentato da

il Comune di Forlì P.I. 00606620409, con sede legale in Piazza Saffi, 8 - 47121 Forlì rappresentato da

il Comune di Rimini P.I. 00304260409, con sede legale Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini rappresentato da

E

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, C.F. 80078750587, con sede in Bologna, Via Milazzo n. 4/2, nel prosieguo denominato INPS, nella persona del Direttore regionale Dott. Giuseppe Greco.

PREMESSO CHE

- l'art. 191 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante la "Riforma del sistema regionale e locale", ha assegnato ai Comuni l'esercizio della materia inerente la concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, precedentemente trasferita alla Regione, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 112/98;
- con la DGR del 24 ottobre 2000, n. 1809, avente per oggetto la "Proposta di riparto tra regione ed enti locali delle risorse finanziarie, strumentali e umane relative all'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998", la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha attribuito ai Comuni capoluogo di provincia la competenza a svolgere l'attività istruttoria finalizzata alla concessione dei trattamenti economici di cui trattasi, in forma associata con i Comuni della rispettiva area provinciale, ferma restando la titolarità delle funzione in capo ai singoli Comuni;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, recante le "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha confermato - all'art. 15, quinto comma, ove, tra l'altro, alla lettera e) - tra le funzioni in materia sociale esercitate dai Comuni "la concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo quanto previsto dalla normativa statale e dagli indirizzi di cui all'articolo 19, comma 3" il quale prevede che: "la Regione definisce indirizzi per il coordinamento e la semplificazione delle procedure di accertamento delle condizioni di invalidità civile e di concessione dei trattamenti economici";

- con la legge regionale n. 4 del 19/2/2008 "DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE" la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato l'esercizio degli accertamenti sanitari della disabilità nella prospettiva di promuovere il più alto livello di integrazione con l'insieme dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del sistema regionale e la semplificazione delle procedure;
- l'articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, detta disposizioni in materia di invalidità civile prevedendo un maggiore coinvolgimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in tutte le fasi del procedimento di riconoscimento "dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità", ivi compresa la fase di concessione dei conseguenti benefici economici;
- il quarto comma del citato articolo 20, prevede che, al fine del passaggio dell'esercizio delle funzioni concessorie dalle Regioni all'INPS, sia stipulato un Accordo quadro tra Stato e Regioni per disciplinare le attività concessorie e inoltre prevede la stipula di specifiche convenzioni tra l'INPS e le Regioni per regolare gli aspetti tecnici e informativi relativi al procedimento per l'erogazione dei trattamenti dello stato di invalidità civile;
- l'evoluzione normativa sopra richiamata ha comportato il superamento delle disposizioni regionali in materia di concessione citate in premessa;
- l'attuazione delle nuove disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Emilia-Romagna, in quanto il citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 prevede che l'INPS si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali;

RILEVATO

che l'Accordo di cui al comma 4 dell'art. 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è stato sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 aprile 2010;

che dal 1 gennaio 2010 la legge 102/2009 ha previsto il ricevimento delle richieste di accertamento per lo stato di invalidità civile da parte dell'INPS,

che nell'Accordo-Quadro citato si prevede che la data di decorrenza dell'esercizio della funzione concessoria da parte dell'INPS decorra dalla data di sottoscrizione della convenzione Regione-INPS, da stipulare, di norma, entro sessanta giorni;

che vi è l'urgente necessità di definire modalità di esercizio delle suddette funzioni attraverso un protocollo d'intesa;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Oggetto e finalità del Protocollo

1. Il presente Protocollo disciplina le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio della funzione concessoria nei procedimenti di invalidità, cecità e sordità civili, nel perseguimento della semplificazione del procedimento di concessione delle prestazioni a favore delle suddette categorie di persone, come previsto dalla legge 102/2009, nel quadro di un trattamento economico assistenziale uniforme, previsto dalla legge dello Stato in tutto il territorio nazionale ed in favore delle persone aventi diritto e della promozione della integrazione con il sistema regionale dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali e della semplificazione delle procedure.

2. Sarà oggetto di apposita e separata convenzione, da stipularsi successivamente tra la Regione Emilia-Romagna e l'INPS regionale, la disciplina di quanto previsto nell'art. 3 lett. a), b), e), f), g) e h) dell'Accordo-Quadro sopra citato.

Art. 2

A decorrere dalla data del 1 luglio 2010 all'INPS spetta l'esercizio delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche in materia di invalidità, cecità e sordità civili, che sono svolte garantendo condizioni di massima trasparenza ed agilità procedurale.

Art. 3

Attività svolta dall'INPS

1. L'attività istruttoria svolta dall'INPS ha per oggetto la definizione amministrativa delle pratiche interessate alla concessione dei benefici di invalidità, cecità e sordità civili e delle relative provvidenze economiche, accolte sotto il profilo dei requisiti sanitari, a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente Convenzione. L'attività svolta dall'INPS riguarda anche le modifiche o le revoche dei trattamenti in corso, intervenute con effetto dalla medesima data, nonché la concessione delle provvidenze economiche anche relativamente alle domande, accolte sotto il profilo dei requisiti sanitari, ma non ancora definite dai Comuni alla data del trasferimento della funzione concessoria all'INPS indicata nel 1 comma, dell'art 2 del presente accordo. In relazione a tali ultime domande, la Direzione Regionale di INPS e singoli Comuni capoluogo concordano le modalità per il relativo trasferimento ad INPS da parte del Comune competente.

2. Gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti amministrativi si concluderanno con l'emissione di un provvedimento specifico da parte dell'INPS.

3. Per quanto riguarda l'esercizio della funzione concessoria di cui al comma 1, dell'art. 2 del presente accordo, i Comuni ed INPS collaborano al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio, assicurando un periodo di affiancamento al personale INPS da parte del personale attualmente dedicato allo svolgimento delle relative funzioni e dipendente dei Comuni. Inoltre, la Direzione regionale INPS può concordare con la Regione e con i singoli Comuni capoluogo sottoscrittori del presente accordo la possibilità di utilizzare lo strumento del comando del personale dipendente pubblico attualmente dedicato alla funzione concessoria presso la Regione e i Comuni capoluogo di provincia della Regione Emilia-Romagna. L'INPS, in tale caso, si impegna ad assumere l'onere del rimborso del personale comandato. In caso di indisponibilità del Comune capoluogo, l'INPS organizza lo svolgimento della funzione, eventualmente utilizzando, a soli scopi formativi, anche le competenze del personale dei Comuni capoluogo che attualmente svolgono la funzione concessoria.

4. INPS e Comuni possono concordare modalità di compensazione economica relativamente all'utilizzazione dei servizi dei Comuni per l'esercizio della funzione concessoria, trasferita all'INPS a decorrere dal 1 luglio 2010.

5. Nell'organizzare lo svolgimento della funzione concessoria l'INPS adotta scelte organizzative e tecnologiche che semplifichino il percorso per il cittadino e garantiscano allo stesso la possibilità di svolgerlo nel luogo più prossimo alla propria residenza.

Art. 4

Controlli amministrativi

1. L'INPS provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i previsti controlli straordinari finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto al godimento dei benefici ed attua le

necessarie verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità che gli assistiti sono tenuti a presentare a tale fine.

2. Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti prescritti, l'INPS provvede alla revoca dei benefici a decorrere dalla data dell'accertamento, curandone la tempestiva trasmissione all'interessato/a e, in copia, all'Azienda U.S.L. territorialmente competente.

Art. 5

Ambito di applicazione

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

2. Le domande finalizzate al riconoscimento delle provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, presentate dopo il 1 gennaio 2010 e quelle accolte sotto il profilo dei requisiti sanitari dopo la medesima data, sono trattate sulla base delle modalità di cui alla presente Convenzione.

L'anno..... il giorno... del mese di..... in

FIRMATO

FIRMATO